ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

- Il sottoscritto **Dott. Vincenzo Di Majo**, con studio in Pescara alla Via Venezia n. 4, in qualità di Curatore del Fallimento della Farmacia De Lellis, con sede legale in Lettomanoppello (PE) alla Via Stefani n. 1, partita iva 02014960682,

E	
, C.F () Via	e residente in
Ovvero	
, P.IVA	
pro tempore, Sig.	

al fine di porre in vendita il Complesso Aziendale acquisito all'attivo del Fall. n.25/2017 attraverso un'asta pubblicata sul portale www.industrialdiscount.com, la <u>Parte Divulgatrice</u> mette a disposizione idonea documentazione volta a fornire ai soggetti interessati a partecipare all'asta tutte le informazioni utili sul complesso aziendale oggetto di vendita;

PREMESSO CHE

Stante la necessità per la *Parte Ricevente* di prendere in considerazione le informazioni di cui al Disciplinare ed ai documenti ad esso allegati al fine di valutare l'opportunità di formulare la propria offerta nell'ambito dell'asta e tenuto conto della contestuale necessità per la *Parte Divulgatrice* di non diffondere impropriamente informazioni essenziali caratterizzanti l'azienda in vendita, salvo che per lo specifico scopo perseguito mediante la presente asta, la *Parte Divulgatrice* regola il trattamento delle informazioni trasferite, secondo le modalità definite nel presente accordo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo (qui di seguito "l'Accordo").

2. Oggetto

L'Accordo disciplina gli obblighi di segretezza e non divulgazione cui è tenuta la *Parte Ricevente* rispetto alle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in premessa. Ai fini dell'Accordo sono considerate riservate le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") trasmessi una delle Parti ("*Parte Divulgatrice*") all'altra ("*Parte Ricevente*") ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette.

3. Obblighi di riservatezza

Alle *Parti* è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni fornite, dovendo essere queste ultime utilizzate nella misura strettamente necessaria allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

In particolare, la documentazione messa a disposizione dalla *Parte Divulgatrice* sarà utilizzata dalla *Parte Ricevente* esclusivamente al fine di confermare l'interesse all'acquisto mediante presentazione di offerta vincolante nella fase di raccolta di offerte di acquisto del Fall. n.25/2017.

Tale materiale sarà mantenuto rigorosamente riservato dalla *Parte Ricevente* che accetta di trattare la suddetta documentazione in osservanza dei termini di cui al presente accordo.

4. Durata

L'Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e la sua efficacia non cesserà nel caso in cui la *Parte Ricevente* non presenti alcuna offerta, ovvero non risulti aggiudicataria all'esito dell'asta.

5. Penale

Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo, la Parte Ricevente verserà alla Parte Divulgatrice la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni violazione accertata, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

6. Foro competente

Per ogni controversia tra le Parti che emerga da/o in connessione all'interpretazione o esecuzione, ivi inclusi presunti inadempimenti, dell'Accordo, che non sia risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra circa il sorgere della controversia, è competente il Foro di Pescara.

Si prega di voler restituire il presente documento sottoscritto per accettazione a mezzo posta certificata itauction@pec.it.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver espressamente ed attentamente letto, compreso e condiviso le clausole contrattuali sub 1., 2., 3., 4., 5. e 6. del sovraesteso "Accordo" e di approvarle espressamente.

5.		
Data:	 	
Firma:	 	

la Parte Ricevente